



CONTRATTO PER LA GESTIONE DELLA RESIDENZA SANITARIA PSICHIATRICA ACCREDITATA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI BIOPSIICOSOCIALI A MEDIO TERMINE A CARATTERE ESTENSIVO (RTR-ESTENSIVA) "LA PASCOLA" DI IMOLA – PERIODO 23.9.2014 – 4.8.2015

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

Fra

- L'AZIENDA USL DI IMOLA (più brevemente nel prosieguo Azienda USL), con sede in Viale Amendola 2, Codice Fiscale n. 90000900374, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante, Dott.ssa Maria Lazzarato, in attuazione della Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

e

- Comunità Solidale s.c.s. Consorzio della Cooperazione Sociale Imolese (più brevemente nel prosieguo Comunità Solidale), con sede a Imola F.lli Cairoli 60, Codice Fiscale/P. IVA n. 01412200394, in persona del legale rappresentante, sig. Dal Pozzo Luca nato a Imola (BO) il 22.12.1962,

#### P R E M E S S O

- che il Piano Attuativo per la Salute Mentale per gli anni 2009 – 2011, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 313 del 23.3.2009 esplica le politiche attuative per la salute mentale nel cui ambito sono contenuti gli indirizzi e le linee di sviluppo dell'organizzazione dei livelli residenziali e semiresidenziali della psichiatria adulti;
- che tali indirizzi prevedono la gestione delle residenze psichiatriche del segmento sanitario attraverso i Dipartimenti di Salute Mentale delle Ausl o tramite privati accreditati, come disposto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 327/2004, e prevedendo, pertanto, il superamento delle forme di gestione miste pubblico-privato;
- che il documento di programmazione del Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda USL di Imola relativamente ai fabbisogni dei nuovi accreditamenti residenziali e semi-residenziali dell'area

della Salute Mentale, in atti prot. 38445 del 4.10.2010, prevede il superamento di tali forme miste di gestione per le strutture sanitarie socio-riabilitative di proprietà dell'Azienda USL di Imola tra cui, in particolare, la struttura denominata "La Pascola" sita ad Imola, in Via dei Colli n. 23, già autorizzata al funzionamento dal Comune di Imola con atto n. 3 del 16 settembre 2014 Prot. N. 38347, per le funzioni di "Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva)";

- che la Direzione Generale dell'Azienda USL ha approvato il documento di programmazione elaborato dal Dipartimento di Salute Mentale ed ha comunicato alla Regione Emilia Romagna con nota prot. n. 39336 dell'8.10.2010 il proprio fabbisogno residenziale e semiresidenziale sanitario relativo a tale area dando atto altresì delle trasformazioni gestionali che ritiene opportuno realizzare in vista del nuovo percorso di accreditamento istituzionale attivato dalla Regione Emilia Romagna;

-che il Consorzio Ippogrifo (dall'11.1.2011 denominato Comunità Solidale s.c.s. Consorzio della Cooperazione Sociale Imolese) di Imola ha realizzato la progettazione degli interventi ed ha svolto efficacemente, per diversi anni, le attività riabilitative e di gestione ordinaria della struttura residenziale in oggetto, sia pure in forma integrata con l'Azienda USL di Imola, in virtù di un contratto di appalto di servizi decorrente dal 2003;

- che con deliberazione dell'Azienda USL di Imola n. 182 del 2.12.2010, si è approvato il Progetto di Gestione della Residenza Sanitaria Psichiatrica a trattamento socio-riabilitativo (RSR) "La Pascola" sita in Imola Via Bergullo 19, da parte di Consorzio Ippogrifo (dall'11.1.2011 denominato Comunità Solidale s.c.s. Consorzio della Cooperazione Sociale Imolese) di Imola, nella fase transitoria di avvio del percorso regionale di accreditamento istituzionale relativamente all'area della salute mentale, e il relativo contratto per la gestione, per il periodo 1.11.2010 al 30.10.2011, successivamente prorogato, alle medesime condizioni, nella fase transitoria del percorso di accreditamento istituzionale, per il periodo 1.11.2011-30.4.2013, con le deliberazioni n. 5 del 26.1.2012, n. 71 del 22.5.2012 e n. 164 del 22.11.2012;

- che con determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna n. 9906 del 5.8.2011, si è concesso l'accreditamento in via temporanea alla citata Residenza Sanitaria Psichiatrica, dando mandato all'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale di effettuare entro quindici mesi la verifica dei requisiti generali e specifici di accreditamento;

- che con determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna n. 9215 del 26.7.2013, si è preso atto dell'esito positivo della verifica effettuata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale e si concesso l'accreditamento alla struttura medesima, per una ricettività complessiva di 15 posti residenziali, a far data dall'adozione della citata determinazione n. 9906 del 5.8.2011, con validità quadriennale;

- che con deliberazione di Giunta Regione Emilia Romagna n. 624 del 21 maggio 2013, di programmazione regionale, in materia di accreditamento delle strutture sanitarie, per il biennio

2013-2014, si esplicita che, nelle more dell'adozione di specifico atto regionale di complessiva rimodulazione del fabbisogno di posti letto residenziali pubblici e privati accreditati nel settore della salute mentale, dipendenze patologiche e neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, non si prevede la possibilità di accettare nuove domande di accreditamento da parte di nuove strutture residenziali e territoriali, ad esclusione dei procedimenti già avviati;

- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1830 del 9 dicembre 2013, si approvano i nuovi requisiti specifici per l'accredimento delle Residenze Sanitarie Psichiatriche (definiti nell'Allegato 1, parte integrante della Delibera in oggetto) che sostituiscono in modo integrale quelli stabiliti dalla DGR 327/2004 – allegato 3;

- che con la suddetta deliberazione n. 1830/2013 si dispone altresì che le Residenze Sanitarie Psichiatriche già accreditate, ai sensi della DGR 327/2004, possano presentare domanda di nuovo accreditamento per le tipologie "Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva)" e per "Modulo residenziale per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a breve termine a carattere intensivo (RTR-intensivo)", anche prima della scadenza dell'accredimento in essere;

- che con domanda del 4.4.2014, Comunità Solidale s.c.s. Consorzio della Cooperazione Sociale Imolese, che gestisce la Residenza Sanitaria Psichiatrica La Pascola, ha richiesto il rilascio di un nuovo accreditamento per la tipologia di "Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva)" per un totale di 15 posti letto;

- che con deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1831 del 9 dicembre 2013 sono state approvate le tariffe giornaliere dovute per l'inserimento degli utenti nelle tipologie di Residenze Sanitarie Psichiatriche: "Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva)" e "Modulo residenziale per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a breve termine a carattere intensivo (RTR-intensivo)";

Ciò premesso

tra le parti si conviene quanto segue

## **1) OGGETTO DELL'ACCORDO**

Il presente contratto ha per oggetto la gestione complessiva della "Residenza Sanitaria Psichiatrica per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva)" denominata "La Pascola" sita a Imola in Via dei Colli n. 23, autorizzata al funzionamento con atto n. 3 del 16 settembre 2014 prot. 38347 del Comune di Imola e accreditata come Residenza Sanitaria Psichiatrica a trattamento socio riabilitativo, ai sensi delle determinazioni regionali n.

9906 del 5.8.2011 e n. 9215 del 26.7.2013, richiamate in premessa, per una ricettività complessiva di 15 posti residenziali.

Tale gestione deve essere assicurata nel pieno rispetto dei requisiti generali e specifici previsti per le Residenze Sanitarie Psichiatriche per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva) dalla deliberazione di Giunta Regionale 1830 del 9 dicembre 2013 che, definiti nell'Allegato 1, parte integrante della Delibera in oggetto, sostituiscono in modo integrale quelli stabiliti dalla DGR 327/2004 – allegato 3 e in ottemperanza al Progetto di Gestione complessiva della struttura elaborato dal Comunità Solidale, approvato con la Deliberazione dell'Azienda USL di Imola n. 182 del 2.12.2010.

## **2) CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA**

La Residenza Sanitaria Psichiatrica per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva) "La Pascola", ai sensi della DGR n. 1830/2013, è deputata al trattamento psicosociale per pazienti con disfunzionalità moderata o grave, eleggibili per la riacquisizione dei ruoli sociali validi e rispondenti alle aspettative e alle richieste del contesto. Le attività sviluppate sono finalizzate al mantenimento delle abilità possedute o alla riacquisizione di abilità, in vista di un successivo rientro al proprio domicilio o inserimento in famiglia o verso una domiciliarità con vari gradienti di supporto. L'assistenza sanitaria deve essere di almeno 6 ore/die. Il progetto terapeutico di durata annuale e deve prevedere valutazioni periodiche almeno semestrali. In casi motivati, nei pazienti con disfunzionalità grave, è possibile una ulteriore proroga per un tempo massimo di un anno.

Per quanto attiene ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi si fa riferimento a quanto definito nella già citata Deliberazione di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1830/2013.

La struttura di Via dei Colli n. 23 a Imola è di proprietà della Cooperativa Solco Salute del Consorzio Solco.

## **3) FUNZIONI E RESPONSABILITA' IN CAPO A COMUNITA' SOLIDALE**

Comunità Solidale si impegna a gestire complessivamente la struttura garantendo le caratteristiche ed i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal precedente Art. 2.

A Comunità Solidale compete la responsabilità sanitaria sulla struttura e garantisce l'elaborazione del Progetto di struttura e la sua gestione; ha la responsabilità specifica di tutte le attività cliniche, garantite attraverso un insieme, variamente composto caso per caso, da visite, colloqui, etc; garantisce la progettazione e l'attuazione, previa approvazione da parte del DSM dell'Azienda USL di Imola, dei singoli progetti terapeutico-riabilitativi individuali.

Le attività previste in capo a Comunità Solidale, nell'ambito della gestione complessiva della struttura ed in coerenza con un modello organizzativo domestico-familiare, sono, in particolare, le seguenti:

- attività di direzione della struttura, attività clinico-sanitaria-psicologica ed infermieristica;
- attività educative/riabilitative;
- attività di conduzione domestica (pulizie ambientali, preparazioni pasti, lavaggio biancheria personale e cura del guardaroba degli utenti),
- attività di assistenza di base integrata ad interventi riabilitativi individuali e di gruppo;
- attività di inserimento sociale e lavorativo attraverso la fruizione delle infrastrutture ricreative, culturali, sportive e produttive del territorio,
- gestione del denaro degli utenti in accordo con gli uffici competenti dell'Azienda USL di Imola;
- fruizione dei servizi connessi alla medicina di base, accompagnamento alle visite specialistiche o agli esami strumentali;

Per la gestione complessiva della struttura e per lo svolgimento delle attività così come definite nel Progetto di Gestione, allegato alla deliberazione dell'Azienda USL di Imola n. 182 del 2.12.2010, a cui si rimanda, Comunità Solidale dovrà mettere a disposizione della struttura tutti i necessari fattori produttivi.

La gestione oggetto del presente contratto sarà espletata nel pieno rispetto dei parametri assistenziali previsti dalla normativa vigente ed in osservanza del Progetto di Gestione complessivo.

Tutte le attività di gestione della struttura fanno capo al Responsabile sanitario della Struttura e al Coordinatore della Strutture stessa, per le competenze afferenti le relative professionalità.

#### **4) RUOLO DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE**

Il Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda USL di Imola ha la responsabilità complessiva della programmazione, del coordinamento e del governo dei percorsi clinico-assistenziali dei pazienti. Il Dipartimento di Salute Mentale dispone in autonomia, sotto la propria piena responsabilità, l'inserimento nella struttura "La Pascola" degli assistiti (nell'ambito del numero massimo dei n. 15 posti accreditati) nonché la loro dimissione o l'eventuale trasferimento presso altra struttura. Al Dipartimento di Salute Mentale compete la valutazione circa la coerenza e l'appropriatezza dei progetti terapeutico-riabilitativi rispetto alla programmazione locale. Inoltre al Dipartimento di Salute Mentale competono le attività di valutazione, monitoraggio e verifica degli interventi; per tali aspetti, sarà individuata una apposita equipe nell'ambito del Centro di Salute Mentale.

L'Azienda USL ha la facoltà di effettuare le verifiche ed i controlli di propria pertinenza in qualsiasi momento e, conseguentemente, potrà accedere alla struttura anche senza preavviso.

#### **5) ASSISTENZA FARMACEUTICA**

Per quanto concerne l'assistenza farmaceutica, si fa riferimento all'istruzione operativa dell'Azienda USL di Imola "Gestione Assistenza Farmaceutica presso le Residenze per

Trattamenti Riabilitativi Biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo”, versione luglio 2014, che, allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale.

## **6) ASSICURAZIONI**

Comunità Solidale risponde personalmente e pienamente per gli eventuali danni a persone e/o cose che dovessero occorrere nell'ambito della struttura “La Pascola”. A tal fine dovrà stipulare apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi, con massimale minimo di € 5.000.000,00 (cinquemilioni), per singolo evento, che dovrà essere prodotta in copia autentica all'Azienda USL di Imola prima della formale sottoscrizione del presente contratto.

## **7) CONTINUITA' DEL SERVIZIO**

L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmata, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dell'Azienda USL che di Comunità Solidale, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Comunità Solidale avrà cura di informare tempestivamente l'Azienda USL sulle motivazioni e cause dell'interruzione o sospensione e sui presumibili tempi di ripristino della regolarità del servizio.

In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dell'Azienda USL, per esigenze di pubblico interesse, la stessa si impegna a darne congruo preavviso a Comunità Solidale per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.

In materia di scioperi si applica la normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali ed in particolare l'art. 7 lett. g) della L. 146/90.

## **8) DURATA**

Il contratto avrà durata dal 23.9.2014 al 4.8.2015, alla scadenza non potrà intendersi tacitamente rinnovato.

Qualora, entro il periodo di vigenza del presente contratto, siano emanate direttive regionali relativamente alla definizione delle tariffe e standard di assistenza delle residenze psichiatriche sanitarie, le parti si impegnano all'eventuale revisione del contratto stesso.

## **9) CORRISPETTIVI ECONOMICI**

L'Azienda USL di Imola riconosce a Comunità Solidale, come disposto dalla DGR n. 1831 del 9 dicembre 2013, una retta giornaliera pro capite pari a € 134,00 oltre IVA al 4%. Tale retta resta invariata per tutta la durata del presente contratto, fatto salvo quanto previsto dal precedente

articolo 8). Inoltre, in relazione a quanto stabilito dalla già citata DGR 1831/2014, qualora la visita di verifica da parte dell'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale circa la sussistenza dei nuovi requisiti previsti per l'accreditamento abbia esito negativo, la suindicata tariffa sarà sospesa e si procederà alla decurtazione retroattiva del compenso aggiuntivo erogato a far data dal 1.1.2014.

In caso di ricovero ospedaliero dell'ospite la retta giornaliera verrà corrisposta a Comunità Solidale nella misura del 100%, in quanto gli interventi riabilitativi resi a favore degli ospiti continueranno ad essere mantenuti anche nel corso dell'eventuale ricovero.

In caso di trasferte per gite o vacanze degli ospiti, la retta giornaliera non subirà modificazioni.

## **10) FATTURAZIONE - PAGAMENTO - INTERESSI DI MORA**

Comunità Solidale emetterà fatture mensili posticipate: il relativo pagamento avrà luogo, previa attestazione da parte dell'Azienda USL di avvenuta regolare esecuzione delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto, a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regione Emilia Romagna n. 7 del 4.2.94, art. 14.

In caso di contestazione e fino a risoluzione della stessa, l'Azienda USL si riserva di trattenere fino ad un massimo del 50% dell'ammontare complessivo delle fatture emesse, senza che Comunità Solidale possa pretendere interessi o somma di qualsiasi altro titolo per tali trattenute.

Scaduti i termini di pagamenti senza che sia stato emesso il mandato, al creditore spetteranno, a fronte di specifica richiesta da parte della ditta stessa, gli interessi moratori così articolati:

- dal 31° giorno fino al 180° giorno l'applicazione dell'interesse legale, di cui all'art. 1284 C.C., fissato annualmente con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, maturato alla data di emissione del mandato;

- dal 181° giorno fino alla data di emissione del mandato sono riconosciuti gli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con decreto dai Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e Trasporti,

Gli interessi scaduti non producono interessi in base all'art. 1283 del C.C. (anactocismo).

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e Comunità Solidale sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni dipendenti da tale interruzione causati agli ospiti della struttura ed all'Azienda.

Con riferimento all'art. 3, commi 1 e 8, della L. 13.8.2010 n. 136, Comunità Solidale si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi connessi alla tracciabilità finanziaria.

## **11) INADEMPIENZE CONTRATTUALI E CONTESTAZIONI**

Nel caso in cui l'Azienda USL riscontri inadempienze e/o non conformità rispetto ai contenuti del presente contratto ed, in particolare, ai contenuti del Progetto di Gestione complessiva della struttura posto in allegato al presente contratto quale sua parte integrante, provvederà a

contestare formalmente gli addebiti riscontrati, richiedendo l'immediato adeguamento agli obblighi assunti.

In caso di ripetute gravi inadempienze e, precisamente, fino ad un massimo di tre contestazioni, o in caso di mancato riscontro da parte di Comunità Solidale di addebiti già contestati, l'Azienda USL di Imola, si riserva la facoltà di risolvere *ipso jure e de facto* il presente contratto mediante apposita formale comunicazione, inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Azienda si riserva altresì la facoltà di far valere il proprio diritto al risarcimento degli eventuali relativi danni.

## **12) GARANZIE E DOCUMENTAZIONI RICHIESTE**

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni inerenti e conseguenti al contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che l'Azienda USL dovesse eventualmente sostenere per cause imputabili ad inadempimento di Comunità Solidale, la stessa dovrà produrre polizza fidejussoria, emessa, da società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 348 del 10.06.1982, nella misura di € 60.000,00.

Tale fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda USL.

Resta salvo, per l'Azienda USL, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione non risultasse sufficiente. Comunità Solidale s'impegna a reintegrare la cauzione nel caso in cui l'Azienda USL abbia dovuto valersi della stessa, in tutto o in parte.

Comunità Solidale dovrà inoltre produrre, prima della sottoscrizione del presente contratto, la dichiarazione sostitutiva di documentazione antimafia, ai sensi del DLgs 159/2011.

## **13) FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in conseguenza del presente contratto sarà territorialmente competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

## **14) REGISTRAZIONE**

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso; gli oneri derivanti dalla registrazione saranno in capo alla parte che la richiede.

Il presente contratto, concluso per corrispondenza ai sensi dell'art. 24 allegato A parte seconda D.P.R. n. 642/1972, è assoggettato all'imposta di bollo solo in caso d'uso.

## **15) NORME TRANSITORIE E FINALI**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del Codice Civile.

AZIENDA USL DI IMOLA

Il Direttore Generale  
Maria Lazzarato

---

Imola, \_\_\_\_\_

COMUNITA' SOLIDALE s.c.s. CONSORZIO  
DELLA COOPERAZIONE SOCIALE IMOLESE

Il Presidente – Legale rappresentante  
Luca Dal Pozzo

---

Imola, \_\_\_\_\_